



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante: "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, fra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori." (A.C. 3350)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 21 / CU del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 aprile 2010:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 2325 DAGL/61/PRES/2010 del 1° aprile 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante: "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, fra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori", approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 marzo 2010, provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2010, n. 71 che, in data 7 aprile 2010, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole, evidenziando che la previsione dell'articolo 1, comma 6, ponendosi in contrasto con la legge regionale siciliana n. 11 dell'anno 2009 relativa al credito d'imposta, come da nota che è stata consegnata (All. A), non trova applicazione per la Regione stessa e chiedendo, altresì, al Governo di tenere ferma la modifica all'articolo 4, comma 2, che consente anche al settore calzaturiero di accedere alle agevolazioni previste, intervenuta, il 28 aprile 2010, in sede di esame delle competenti Commissioni della Camera;
- l'ANCI ha consegnato un documento (All. B) in cui si esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative riferite all'articolo 3 (Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione) ed alle modifiche al regime fiscali sui rifiuti;
- l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare le richieste formulate dalle Regioni e dagli Enti locali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante: "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, fra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori" (A.C. 3350) con le osservazioni e le proposte emendative contenute nei documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi


Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

di p.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

**CONFERENZA UNIFICATA
29 aprile 2010**

*Consegna
nelle sedute
del 29 aprile 2010
RF*

Punto 12) all'ordine del giorno

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-
LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI
TRIBUTARIE E FINANZIARIE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE FRODI
FISCALI INTERNAZIONALI E NAZIONALI OPERATE, FRA L'ALTRO,
NELLA FORMA DEI COSIDDETTI "CAROSELLI" E "CARTIERE", DI
POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE
TRIBUTARIA ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
COMUNITARIA, DI DESTINAZIONE DEI GETTITI RECUPERATI AL
FINANZIAMENTO DI UN FONDO PER INCENTIVI E SOSTEGNO DELLA
DOMANDA IN PARTICOLARI SETTORI". (A.C. 3350)**


Le osservazioni dell'ANCI in merito al decreto legge oggetto d'esame riguardano due aspetti fondamentali per gli Enti locali:

- 1. osservazioni sull'articolo 3**
- 2. mancanza di normativa sul prelievo per servizio rifiuti**

1. Articolo 3 - Osservazioni tecniche e proposta emendamento

Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, nell'attuale formulazione introduce lo strumento dell'amministrazione controllata ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche nel settore delle aziende di gestione e riscossione delle entrate degli Enti locali, al fine di poter meglio fronteggiare le situazioni di crisi in un comparto di particolare delicatezza e con possibili riflessi fortemente negativi sulla stabilità degli equilibri finanziari degli enti coinvolti. Peraltro, come è noto, tale situazione si è effettivamente verificata nei mesi scorsi con riferimento ad uno dei principali gruppi attivi nel settore in questione, determinando situazioni di grave instabilità presso alcuni comuni, in ragione dei mancati riversamenti di gettiti tributari riscossi dal concessionario privato.

Il provvedimento così formulato non risolve le principali problematiche effettivamente riscontrate presso gli Enti locali. Appare dunque necessario, come primo passo, distinguere in modo più marcato i casi di crisi di carattere tipicamente



economico-finanziario, nel cui ambito appare coerente e proporzionato l'utilizzo degli strumenti di cui al citato decreto legge n. 347 del 2003, dai casi di sospetta e grave violazione dei principi deontologici e di corretta gestione che si siano rivelati nell'ambito delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito della verifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo medesimo. Tali principi e requisiti costituiscono infatti condizione imprescindibile, ai sensi dell'ordinamento vigente, per poter esercitare le funzioni di gestione delle entrate, anche in nome e con i poteri dell'ente locale concedente. In quest'ultimo caso, l'urgenza dell'intervento – ai fini della tempestiva interruzione di pratiche scorrette, peraltro nel caso specifico oggetto di indagine delle magistrature competenti – imporrebbe di procedere con uno strumento di immediato commissariamento delle attività operative, con eventuale utilizzo delle strutture dell'azienda oggetto della procedura di cancellazione dall'albo, facendo ovviamente salve le scelte di diverso assetto gestionale e contrattuale operate dagli enti locali mediante iniziative d'urgenza finalizzate a porre rimedio alla situazione determinatasi.

Ad avviso dell'ANCI, appare inoltre necessario, al fine di evitare le conseguenze di gestioni scorrette in danno delle amministrazioni locali, intervenire in relazione ai seguenti punti:

- rafforzare, attraverso un apposito dispositivo normativo, la possibilità di rescissione anticipata dei rapporti contrattuali in essere con una società operante nel settore della riscossione delle entrate locali, pur in presenza di iscrizione all'albo dei riscossori e a prescindere dall'eventuale istruttoria per la verifica dei requisiti e l'eventuale cancellazione, nei casi di richiesta di concordato preventivo da parte della stessa società, ritenendo tale evento un elemento di forte contrasto con l'esigenza di affidabilità economico-finanziaria che caratterizza il funzionamento del settore;
- mettere a disposizione degli enti locali maggiormente esposti, la possibilità di attingere ad un fondo di garanzia utilizzabile nei casi di mancato riversamento nelle casse dell'ente locale affidante delle somme introitate dalla società incaricata a titolo di gettito tributario o patrimoniale dell'ente locale stesso, entro i limiti dei mancati riversamenti accertati e sulla base di modalità attuative e di accesso da definirsi con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

Infine, nell'ambito di una più ampia iniziativa di ristabilimento di condizioni di sicurezza e trasparenza nel delicato settore degli affidamenti di servizi in materia di riscossione e gestione delle entrate locali, l'intervento normativo potrebbe includere alcuni aspetti di urgente riordinamento. In particolare, oltre alla revisione dei criteri di ammissione e verifica dei requisiti di iscrizione all'albo dei riscossori, già previsti dal testo del decreto legge, appare opportuno inserire alcune innovazioni nel regime



di autonoma gestione esternalizzata delle entrate locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che potrebbero essere demandate ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, opportunamente concertato nell'ambito della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali.

Tali interventi potrebbero prevedere, nelle more dell'emanazione dei decreti di attuazione del federalismo fiscale: l'emanazione di disposizioni generali in materia di criteri di affidamento dei servizi inerenti le entrate locali, standard qualitativi e dispositivi di remunerazione dei servizi di accertamento e riscossione; l'obbligo di incasso diretto dei gettiti nelle tesorerie degli enti, assicurando nel contempo modalità di tempestiva acquisizione dei corrispettivi dovuti concessionario; rafforzamento della vigilanza sui contratti di affidamento dei servizi di gestione delle entrate; la pubblicazione dei corrispettivi previsti dai contratti, con particolare riferimento alle misure stabilite per la remunerazione delle attività commisurate al gettito conseguito sulla base di aggi percentuali; eventuali esclusioni, o disposizioni particolari, a seconda della natura dei soggetti affidatari dei servizi, con particolare riguardo alle società a totale partecipazione pubblica locale, sul modello cosiddetto *in house*, ai sensi della lettera b), numero 3), del comma 5 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in ragione del diretto ed integrale controllo da parte degli enti locali affidanti su tali tipologie di soggetti..

Tali disposizioni potrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2011, prevedendosi così un congruo termine per l'adeguamento obbligatorio dei rapporti contrattuali in corso di vigenza.

Gli elementi di integrazione e miglioramento della norma in questione sono contenuti nella proposta emendativa di ANCI, allegata.

2. Normativa prelievo sul servizio rifiuti

La mancata indicazione di un quadro normativo certo e possibilmente semplificato per il regime difiscale del servizio di igiene urbana, oggetto di ripetuti interventi e proposte normative dell'ANCI fin dall'esame parlamentare della Lergeg finanziaria per il 2011, sta causando un evidente disorientamento nelle amministrazioni comunali con particolare riferimento ai riflessi sulla gestione delle entrate e sullo stesso bilancio 2011-13 della nota sentenza della Corte Costituzionale n.238/2009.

Secondo tale pronunciamento, a prescindere dal *nomen iuris* attribuito ad un prelievo coattivo cui in ogni caso non ci si può sottrarre, il relativo prelievo si configura necessariamente come un tributo. Conseguentemente, sulla base dei principi sottolineati da detta sentenza ed al fine di rimuovere le possibili conseguenze negative di vuoti legislativi e di incertezze interpretative dell'insieme di norme emanate negli scorsi anni su una materia di estrema delicatezza quale quella della gestione dei rifiuti, si rende indispensabile un intervento che chiarisca



per comuni, enti gestori e contribuenti quali norme siano applicabili al prelievo dei rifiuti.

Appare di tutta evidenza che ove non si provvedesse a chiarire non solo la natura tributaria del prelievo, recependo così il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma anche quali siano le norme applicabili in concreto si determinerebbe una grave situazione di rischio per la stabilità dei bilanci di comuni ed enti gestori, cui con le norme proposte si intende porre rimedio. Tale difficoltà è particolarmente sentita presso i circa 1.200 comuni (per una popolazione vicina ai 17 milioni di abitanti che negli scorsi anni hanno avviato la sperimentazione della tariffa di igiene ambientale (TIA), sulla base del decreto legislativo n. 22 del 1997 e del DPR n. 158 del 1999.

Si allega proposta emendativa

Articolo 3

(Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione)

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In caso di crisi economico-finanziaria di società di riscossione e gestione delle entrate degli enti locali, le società che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali, e risultino iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali sia stata avviata presso la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la procedura di cancellazione dall'albo medesimo, sulla base di motivata istanza presentata al ministero dell'economia e delle finanze da parte di almeno 20 enti locali, per una popolazione complessiva non inferiore a 200.000 abitanti sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili.

L'ammissione alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società dei rapporti contrattuali vigenti con gli enti locali alla data della domanda di ammissione alla procedura, ovvero dell'istanza di cui al periodo precedente, nonché dei poteri, anche di riscossione e di



rappresentanza dell'ente locale, di cui le predette società disponevano alla medesima data.

Nei casi di cui al presente comma, il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società ammesse alla procedura nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-*quater*. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione *pro soluto* del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Le modalità e i termini delle certificazioni e dei conseguenti adempimenti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3 *bis*. In caso di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, di società che hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del predetto decreto legislativo n. 446, ancorché la delibera di cancellazione non sia dotata di definitività, qualora richiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 2 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo. Il commissario certifica l'esistenza di eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili a favore degli enti locali, maturati nei confronti delle società cancellate nello svolgimento dei predetti rapporti contrattuali e procede ad un programma di ripianamento, in attuazione del quale può attingere al fondo di cui al comma 3-*quater*. La medesima certificazione è resa agli enti locali interessati anche al fine di consentire la cessione *pro soluto* del credito a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

3 *ter*. In caso di richiesta di concordato preventivo di cui al Titolo III del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge Fallimentare"), e successive modificazioni, da parte di società di riscossione delle entrate degli enti locali, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli enti locali possono procedere alla rescissione dei rapporti contrattuali esistenti con le predette società, ancorché non sia stata ancora avviata la procedura di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. In tali casi, fermo restando il



diritto della società alla remunerazione dei servizi eventualmente svolti alla data della rescissione, resta esclusa ogni ipotesi di risarcimento dei danni eventualmente riconducibili alla rescissione anticipata del contratto e l'ente locale può richiedere l'attivazione della procedura di cui al comma 3-bis.

3 *quater*. Nei casi di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter, l'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3 *quinquies*. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

3 *sexies*. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province Italiane (UPI), anche in applicazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera u) della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali sulla base dei decreti attuativi della medesima legge, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di



assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché definire linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;

c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi degli affidamenti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

e) definizione delle modalità e dei termini in base ai quali tutti i soggetti preposti alla riscossione dell'ICI comunicano l'ammontare e versano il contributo obbligatorio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005 e successive modifiche.

Le prescrizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1° gennaio 2011 e comunque entro novanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente comma, con obbligo di adeguamento dei contratti di affidamento in corso di vigenza.

Le disposizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera b) non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



MOTIVAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, nell'attuale formulazione introduce lo strumento dell'amministrazione controllata ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche nel settore delle aziende di gestione e riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di poter meglio fronteggiare le situazioni di crisi in un comparto di particolare delicatezza e con possibili riflessi fortemente negativi sulla stabilità degli equilibri finanziari degli enti coinvolti. Peraltro, come è noto, tale situazione si è effettivamente verificata nei mesi scorsi con riferimento ad uno dei principali gruppi attivi nel settore in questione, determinando situazioni di grave instabilità presso alcuni comuni, in ragione dei mancati riversamenti di gettiti tributari riscossi dal concessionario privato.

Appare tuttavia necessario meglio articolare gli strumenti di intervento in tale materia sotto diversi profili.

In primo luogo, è necessario distinguere in modo più marcato i casi di crisi di carattere tipicamente economico-finanziario, nel cui ambito appare coerente e proporzionato l'utilizzo degli strumenti di cui al citato d.l. 347/2003 (comma 3), dai casi di sospetta e grave violazione dei principi deontologici e di corretta gestione che si siano rivelati nell'ambito delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito della verifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo medesimo. Tali principi e requisiti costituiscono infatti condizione imprescindibile, ai sensi dell'ordinamento vigente, per poter esercitare le funzioni di gestione delle entrate, anche in nome e con i poteri dell'ente locale concedente. In quest'ultimo caso, l'urgenza dell'intervento – ai fini della tempestiva interruzione di pratiche scorrette, peraltro nel caso specifico oggetto di indagine delle magistrature competenti – impone di procedere con uno strumento di immediato commissariamento delle attività operative (comma 3-bis), con eventuale utilizzo delle strutture dell'azienda oggetto della procedura di cancellazione dall'albo, facendo ovviamente salve le scelte di diverso assetto gestionale e contrattuale operate dagli enti locali mediante iniziative d'urgenza finalizzate a porre rimedio alla situazione determinatasi.

Appare inoltre necessario rafforzare, attraverso un apposito dispositivo normativo (comma 3-ter), la possibilità di rescissione anticipata dei rapporti contrattuali in essere con una società operante nel settore della riscossione delle entrate locali, pur in presenza di iscrizione all'albo dei riscossori e a prescindere dall'eventuale istruttoria per la verifica dei requisiti e l'eventuale cancellazione, nei casi di



richiesta di concordato preventivo da parte della stessa società, ritenendo tale evento un elemento di forte contrasto con l'esigenza di affidabilità economico-finanziaria che caratterizza il funzionamento del settore.

In secondo luogo, è essenziale mettere a disposizione degli enti locali maggiormente esposti, la possibilità di attingere ad un fondo di garanzia (comma 3-*quater*) utilizzabile nei casi di mancato riversamento nelle casse dell'ente locale affidante delle somme introitate dalla società incaricata a titolo di gettito tributario o patrimoniale dell'ente locale stesso, entro i limiti dei mancati riversamenti accertati e sulla base di modalità attuative e di accesso da definirsi con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze.

In terzo luogo, appare urgente aggiungere nella norma oggetto di emendamento, oltre alla revisione dei criteri di ammissione e verifica dei requisiti di iscrizione all'albo dei riscossori, già previsti dal testo originario del decreto legge (comma 3-*quinquies*), alcune innovazioni nel regime di autonoma gestione esternalizzata delle entrate locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, che vengono demandate ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3-*sexies*).

Tali interventi prevedono, nelle more dell'emanazione dei decreti di attuazione del federalismo fiscale: l'emanazione di disposizioni generali in materia di criteri di affidamento, standard qualitativi e dispositivi di remunerazione dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate locali; l'obbligo di incasso diretto dei gettiti nelle tesorerie degli enti, assicurando nel contempo modalità di tempestiva acquisizione dei corrispettivi; rafforzamento della vigilanza sui contratti di affidamento dei servizi di gestione delle entrate; la pubblicazione dei corrispettivi previsti dai contratti, con particolare riferimento alle misure stabilite per la remunerazione delle attività commisurate al gettito conseguito sulla base di aggi percentuali; il riordino delle modalità di quantificazione e pagamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, attualmente fissate dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005.

La decorrenza delle disposizioni demandate al decreto attuativo viene fissata di massima al 1° gennaio 2011, prevedendo così un congruo termine per l'adeguamento obbligatorio dei rapporti contrattuali in corso di vigenza. Viene infine esclusa l'applicazione di alcuni degli obblighi previsti nei casi di affidamento dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate a società a totale partecipazione pubblica locale sul modello cosiddetto *in house*, ai sensi della lettera b), numero 3), del comma 5 del più volte citato decreto legislativo n. 446/97, in ragione del diretto ed integrale controllo da parte degli enti locali affidanti su tali tipologie di soggetti.



Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti)

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.
2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali.". Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.
4. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: "3-*bis*. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158."



- all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";
- l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "art. 72 (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602."
- sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

MOTIVAZIONE

Le modifiche proposte in ordine al regime di prelievo sui rifiuti si rendono necessarie, in primo luogo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, secondo la quale, indipendentemente dal *nomen iuris* attribuito ad un prelievo coattivo cui in ogni caso non ci si può sottrarre, il relativo prelievo si configura necessariamente come un tributo. Conseguentemente, sulla base dei principi sottolineati da detta sentenza ed al fine di rimuovere le possibili conseguenze negative di vuoti legislativi e di incertezze interpretative dell'insieme di norme emanate negli scorsi anni su una materia di estrema delicatezza quale quella della gestione dei rifiuti, si rende indispensabile un intervento che chiarisca per comuni, enti gestori e contribuenti quali norme siano applicabili al prelievo dei rifiuti.

Appare di tutta evidenza che ove non si provvedesse a chiarire non solo la natura tributaria del prelievo, recependo così il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma anche quali siano le norme applicabili in concreto si determinerebbe una grave situazione di rischio per la stabilità dei bilanci di comuni ed enti gestori, cui con le norme proposte si intende porre rimedio.



Punto 12) solo CU

Consegnato
nelle sceltite
del 29 aprile 2010
JF

REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
SERVIZIO 01/F - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONE

Prot. n. 6435

Palermo, li 21 APR. 2010

Oggetto: Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40. Articolo 1, comma 6 (GURI n. 71 del 26 marzo 2010).



ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA
DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME

(Alla cortese attenzione del Dott. Marcello Mochi Onori)

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
21. APR. 2010
PROT. N° 1422/C2FIN

AL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE
AREA AFFARI FINANZIARI
c/o Delegazione della Regione Lombardia
Via del Gesù, 57
ROMA

E, p.c.

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE ASSESSORE ALL'ECONOMIA
SEDE

Come è noto, l'articolo 1, comma 6 del decreto legge in oggetto indicato prevede che: "Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti."

La previsione di cui al sopra citato comma 6, inerente il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato e la conseguente acquisizione all'erario delle somme derivanti dal recupero in casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, si pone in contrasto con quanto previsto dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 "Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese" ed in particolare con l'art. 8, comma 2, della legge regionale, che demanda le attività di accertamento, riscossione e contenzioso relative alla gestione del credito



d'imposta ad apposita convenzione da definire con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11 della medesima, a norma del quale, per l'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione della legge in argomento, la Regione siciliana può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione di cui all'art. 7 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Al riguardo, giova precisare che la sopra citata legge regionale n.11/2009 prevede l'utilizzazione delle disponibilità delle risorse FAS a titolarità regionale -priorità 6 "Competitività e sviluppo delle attività produttive" nonché l'utilizzo di risorse rinvenienti da strumenti operativi di programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 trasferite alla Regione siciliana.

La stessa, come indicato nella stipulanda convenzione, trasferirà tali fondi all'Agenzia delle Entrate al fine di consentire le regolazioni contabili conseguenti all'utilizzo del credito di imposta di cui alla l.r. n. 11/2009. Quest'ultima effettuerà il recupero coattivo delle somme dovute, in base agli atti di recupero, mediante ruoli affidati agli Agenti della riscossione che riversano alla Regione gli importi riscossi, previa istituzione di apposito codice tributo per iscrizione a ruolo regionale, da imputare al pertinente capitolo di entrata del bilancio regionale.

Ciò significando che trattasi di risorse a titolarità regionale sulle quali non può operare la previsione di cui all'art.1, comma 6, del decreto in argomento.

Attese le prerogative statutarie nella materia, quanto sopra è stato già rappresentato dagli Organi di indirizzo politico della Regione siciliana ai competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di consentire le opportune modifiche emendative al decreto legge in argomento, in sede di conversione in legge.

Tanto si rappresenta a codesta Segreteria Generale, per le eventuali successive iniziative che potranno essere intraprese in vista della prossima conversione in legge del D.L. di che trattasi.

Il Dirigente Generale
Dott. Salvatore Taormina

